

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-236 del 16/02/2016
Oggetto	Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal comune di Valsamoggia in data 02/03/2015 ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 252 PG n°17145/2015 relativa alla società BIOCHIMICA Spa per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Savigno, via del Lavoro n° 1
Proposta	n. PDET-AMB-2016-11925 del 16/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal comune di Valsamoggia in data 02/03/2015 ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 252 PG n°17145/2015 relativa alla società BIOCHIMICA Spa per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Savigno, via del Lavoro n° 1

II DIRIGENTE

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società BIOCHIMICA Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Valsamoggia, loc. Savigno, via del Lavoro n° 1 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
- Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate nell'allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società BIOCHIMICA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società BIOCHIMICA Spa, c.f. 03036520371 e p. iva 00590801205, avente sede legale in comune di Zola Predosa, via Roma n°49 e stabilimento in comune di Valsamoggia, loc. Savigno, via del Lavoro n° 1, ha presentato in data 21/10/2015⁷ al Suap associato dei comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro una domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale attualmente vigente⁸.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera generate dall'impianto produttivo che svolge attività di fabbricazione di detersivi in polvere per bucato. A seguito di quanto rilevato in occasione del sopralluogo effettuato da ARPA in data 20/07/2015⁹, l'azienda BIOCHIMICA Spa richiede l'introduzione del nuovo punto di emissione E5 e la modifica di E3.

Viene inoltre dichiarato, per quanto riguarda l'impatto acustico, che non vengono apportati cambiamenti alla situazione autorizzata, mentre per quanto attiene lo scarico di reflui costituiti dalle condense dell'impianto di recupero vapore, si dà atto che è stato installato un addolcitore ed il relativo recupero condense, determinando pertanto l'assenza di tale tipologia di scarico di reflui.

In data 27/11/2015, a seguito di regolare convocazione¹⁰, si è svolta una seduta di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art 14 della L 241/90 nel corso della quale è stata esaminata la documentazione tecnica allegata alla domanda, nonché le integrazioni volontarie inviate dalla ditta e pervenute in data 18/11/2015 e 19/11/2015¹¹. La conferenza dei servizi ha disposto¹² la richiesta di documentazione integrativa, formalizzata con PG n° 139912 del 03/12/2015.

In data 28/01/2016 è pervenuta ad ARPAE la documentazione integrativa richiesta¹³, pervenuta al SUAP Associato il 24/12/2015.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁷ Domanda di modifica dell'AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 126973 del 02/11/2015 – **confluita nella pratica SINADOC n° 3809/2016**

⁸ Autorizzazione unica Ambientale rilasciata dal SUAP associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 03/03/2015 ed adottata dalla Provincia di Bologna con determina n° 252 PG n° 17145 del 11/02/2015 (modificata con successivo atto PG n° 27725 del 03/03/2015)

⁹ Verbale sopralluogo ARPA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 94487 del 27/07/2015

¹⁰ Agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 129561 del 06/11/2015

¹¹ Integrazioni volontarie agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 133417/2015 e PG n° 134750/2015

¹² Verbale agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 137177 del 27/11/2015

¹³ Agli atti di ARPAE con PGBO2016/1169 del 28/01/2016

Sulla base di tale documentazione integrativa il Servizio Territoriale di ARPAE ha redatto il proprio rapporto istruttorio in merito alla modifica delle emissioni in atmosfera di progetto¹⁴.

Sono inoltre pervenuti i pareri favorevoli del Comune di Valsamoggia¹⁵ e dell'AUSL¹⁶ rispettivamente in data 27/11/2015 e 26/01/2016.

Vista la documentazione tecnica fornita, le integrazioni pervenute ed i pareri tecnici pervenuti, si adotta l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Si da inoltre atto, sulla base di quanto dichiarato dall'azienda, che non sono apportate modifiche in merito all'impatto acustico dell'impianto attualmente autorizzato e che non sono presenti scricchi di acque reflue in quanto avviene il recupero delle condense dell'impianto di recupero vapore.

Il Dirigente
Giampaolo Soverini

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁴ Rapporto istruttorio agli atti di ARPAE con PGBO/2016/1822 del 08/02/2016

¹⁵ Parere agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 137428 del 27/11/2015

¹⁶ Parere dell'AUSL agli atti di ARPAE con PGBO/2016/1115 del 26/01/2016

Autorizzazione Unica Ambientale

BIOCHIMICA Spa - Valsamoggia, loc. Savigno - via del Lavoro n° 1

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di detersivi in polvere per bucato svolta dalla società BIOCHIMICA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Valsamoggia, loc. Savigno, via del Lavoro n° 1, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società BIOCHIMICA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE N° 1

PROVENIENZA: TORRE DI ESSICCAMENTO

Portata massima	35000 Nm ³ /h
Altezza minima	23.70 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 7 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale con segnalazione visiva e sonora di ogni malfunzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N° 2

PROVENIENZA: AIR-LIFT TRASPORTO PNEUMATICO

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	22.50 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale con segnalazione visiva e sonora di ogni malfunzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N° 3

PROVENIENZA: SISTEMA DI MISCELAZIONE POLVERI

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	22,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale con segnalazione visiva e sonora di ogni malfunzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE N° 5

PROVENIENZA: SISTEMA DI MISCELAZIONE E TRASPORTO POLVERI PROFUMATE

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	8,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (espresse come C-org totale)	50 mg/Nm ³
Concentrazione di odore espressa come unità odorimetriche misurata con olfattometria dinamica secondo UNI EN 13725/2004	50 uo _E /Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi denominato A - filtro a maniche – filtro assoluto - filtro a carboni attivi denominato E

Al raggiungimento della massima perdita di carico dell'elemento filtrante a carboni attivi identificato come filtro "A", fissata in 25 Pa, si dovrà tempestivamente provvedere alla sua sostituzione; A cadenza mensile dovrà inoltre essere pesata una delle cartucce presenti nel filtro a carboni attivi denominato come filtro "E", ed al raggiungimento del peso complessivo di 16 kg, ossia di un incremento di 2 kg rispetto al peso della cartuccia nuova, si dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione di tutte le cartucce filtranti;

EMISSIONI D01 – D02 - D03

PROVENIENZA: EMISSIONI DIFFUSE DA APERTURE PORTONI E FINESTRE REPARTI

Emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili.

Al fine di limitare il diffondersi di emissioni diffuse all'esterno dello stabilimento, dovrà essere limitata l'apertura di portoni e finestre di reparto all'effettiva necessità collegata alla movimentazione del personale e delle materie prime/prodotti.

EMISSIONE N° 4

PROVENIENZA: APPARECCHIO MISCELAZIONE ACQUA E SALI
EMISSIONI V01 - V02
PROVENIENZA: ESTRAZIONE ARIA COMPRESSORI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13725/2004 per la determinazione delle Unità Odorimetriche;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere

un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al

fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. Tutte le prese di campionamento dei punti di emissione per i quali è prevista periodicità di analisi dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. Per il punto di emissione n° 5, al raggiungimento della massima perdita di carico dell'elemento filtrante a carboni attivi identificato come filtro "A", fissata in 25 Pa, si dovrà tempestivamente provvedere alla sua sostituzione; a cadenza mensile dovrà inoltre essere pesata una delle cartucce presenti nel filtro a carboni attivi denominato come filtro "E", ed al raggiungimento del peso complessivo di 16 kg, ossia di un incremento di 2 kg rispetto al peso della cartuccia nuova, si dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione di tutte le cartucce filtranti;
5. Tutti i nastri di trasporto del detersivo dovranno essere completamente sciolati con lamiera zincata e opportunamente calandrata, in modo da evitare dispersione di polvere all'interno dello stabilimento.
6. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La società BIOCHIMICA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione n° 1, 2, 3 e 5.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta BIOCHIMICA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.